

BGer 6B 972/2019 vom 9. Oktober 2019

Bundesgericht, 2019-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_972_2019

FR: TF 6B 972/2019 du 9 octobre 2019

IT: TF 6B 972/2019 del 9 ottobre 2019

Regeste

Revisione | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

La sentenza impugnata è una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione della ricorrente giusta l' art. 81 LTF è data.

E. 2.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 143 V 19 consid. 2.3; 142 III 364 consid. 2.4).

E. 2.2

Nella misura in cui la ricorrente elenca una serie di disposizioni, che ritiene violate, senza tuttavia confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando puntualmente in che consiste la violazione, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione e deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile. Il gravame è parimenti inammissibile, laddove la ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, ma non dimostra in modo chiaro e preciso, conformemente alle accresciute esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 143 IV 500 consid. 1.1), perché determinati accertamenti sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con gli atti. L'oggetto del presente litigio è circoscritto alla questione della revisione della sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP. Le argomentazioni volte a rimettere in discussione il merito del giudizio penale o che concernono altre procedure esulano dal tema della lite e sono ugualmente inammissibili.

E. 3.1

La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato l' art. 410 cpv. 1 lett. b CPP per avere ritenuto che la contraddizione tra il suo giudizio del 29 gennaio 2019 e la sentenza 6B_306/2019 del Tribunale federale riguardo alla qualità di accusatore privato di B._____ non concernesse i fatti, bensì l'applicazione del diritto. Secondo la ricorrente, la contraddizione verterebbe sulla titolarità del diritto di proprietà dei valori patrimoniali da

parte di B. _____, ciò che costituirebbe un elemento di fatto.

E. 3.2

L' art. 410 cpv. 1 lett. b CPP prevede che chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato può chiederne la revisione se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti. Questa disposizione costituisce un caso particolare dei nuovi fatti o dei nuovi mezzi di prova ai sensi dell' art. 410 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 144 IV 121 consid. 1.6). Essa si riferisce ad un diverso apprezzamento della fattispecie in due diverse decisioni penali (HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed. 2014, n. 89 all'art. 410). Il motivo di revisione dell' art. 410 cpv. 1 lett. b CPP sussiste ad esempio quando due o più persone sono condannate per lo stesso reato in due sentenze penali che si contraddicono nel senso che, in presenza degli stessi fatti, se una persona è stata riconosciuta colpevole, l'altra non può che essere considerata innocente. La contraddizione, che deve essere evidente, deve quindi riguardare un elemento di fatto e non l'applicazione del diritto o una modifica successiva della giurisprudenza (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, pag. 1222; RÉMY, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 11 all'art. 410). Una diversa valutazione di una questione giuridica non costituisce un motivo di revisione, anche se il quesito da risolvere era lo stesso in entrambe le decisioni (HEER, op. cit., n. 92 all'art. 410).

E. 3.3

Con la citata sentenza 6B_306/2019, il Tribunale federale non ha statuito sul merito del procedimento penale nei confronti della ricorrente. Questa Corte si è pronunciata esclusivamente sulla legittimazione di B. _____ a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Ha negato la qualità di accusatore privato e ha di conseguenza dichiarato inammissibile il suo ricorso. Si tratta al riguardo di una questione di diritto, che concerne l'ammissibilità del ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF, e che il Tribunale federale esamina liberamente (cfr. CHRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in: SJ 2014 II pag. 251). La circostanza secondo cui a B. _____ non è stata riconosciuta la qualità di accusatore privato nella procedura di ricorso in questa sede, diversamente da quanto è stato il caso per il procedimento dinanzi alla Corte cantonale, non costituisce quindi una contraddizione riguardante un elemento di fatto, ma una diversa valutazione giuridica della sua veste di parte. A ragione la CARP ha pertanto negato un motivo di revisione ai sensi dell' art. 410 cpv. 1 lett. b CPP .

E. 4.1

La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che la Corte cantonale non si sarebbe pronunciata anche sui motivi di revisione degli art. 410 cpv. 1 lett. a e lett. c CPP ed avrebbe ignorato la completazione della domanda e gli ulteriori scritti inoltrati dopo l'istanza di revisione.

E. 4.2

In concreto, l'istanza di revisione era fondata sulla divergenza tra la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP e la sentenza 6B_306/2019 del Tribunale federale riguardo alla qualità di accusatore privato di B. _____. A ragione la Corte cantonale ha quindi esaminato la domanda dal profilo dell' art. 410 cpv. 1 lett. b CPP , sotto cui poteva essere eventualmente sussunta. I motivi di revisione della lett. a (nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione della CARP) e della lett. c della disposizione (reato che avrebbe influito sull'esito

del procedimento penale di cui è chiesta la revisione) non entrano manifestamente in considerazione. Tantomeno è in concreto pertinente l' art. 410 cpv. 2 CPP (revisione per violazione della CEDU). Rinunciando ad esaminare questi motivi di revisione, la Corte cantonale li ha quindi implicitamente respinti, siccome inconferenti, senza con ciò violare il diritto di essere sentita della ricorrente. Questa garanzia non impone infatti all'autorità di vagliare espressamente ogni singola allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi per contro limitare ai punti rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii). La Corte cantonale ha inoltre tenuto conto sia dell'integrazione del 3 giugno 2019 dell'istanza di revisione sia degli ulteriori scritti, segnatamente di quelli del 19 e del 25 giugno 2019 del patrocinatore della ricorrente. Essi vertevano peraltro essenzialmente su domande di provvedimenti cautelari che, con l'emanazione del giudizio finale, sono tuttavia diventate senza oggetto.

E. 5.1

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 5.2

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.